



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 10/59 DEL 12.3.2010

Oggetto: L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 47 e L.R. 7 agosto 2007, n. 5, art. 12. Criteri per il riparto degli incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione rappresenta l'esigenza che la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, determini i criteri di riparto degli incentivi per l'attività di progettazione e pianificazione svolta dal personale regionale - materia originariamente disciplinata dalla normativa statale e attualmente dalla legge 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto).

L'Assessore fa presente che, secondo la citata legge, i criteri devono essere concordati in sede di contrattazione decentrata, per cui sono state promosse apposite trattative con le RSU e le organizzazioni sindacali dei dipendenti e dei dirigenti con una qualificata rappresentanza dell'Amministrazione regionale. Le risultanze sono contenute nel testo allegato che viene sottoposto all'esame della Giunta e sul quale il Direttore generale dell'organizzazione e metodo e del personale ha espresso il parere favorevole di legittimità.

Aperta la discussione, dalla quale emerge una generale condivisione del testo, l'Assessore dei Lavori Pubblici pone tuttavia l'attenzione su alcuni punti sui quali è necessario che si esprima la Giunta. In particolare:

- riguardo all'art. 7 lett. a) dell'accordo, evidenzia l'esigenza che venga specificato che il responsabile del procedimento per la pianificazione sia un tecnico abilitato all'esercizio della professione;
- in relazione al periodo successivo all'entrata in vigore della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, e fino all'adozione dei presenti criteri, ritiene debba applicarsi il regolamento del Ministero delle infrastrutture.

La Giunta regionale,



sentita la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione in ordine ai criteri da adottare in applicazione dell'art. 47 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 per il riparto degli incentivi per l'attività di progettazione e pianificazione svolta dal personale regionale;

esaminato il testo dell'accordo raggiunto in via definitiva il 23 febbraio 2010 con le RSU e le organizzazioni sindacali dei dipendenti e dei dirigenti;

ritenuto di adottare i criteri in argomento nei termini definiti nel citato accordo e con le precisazioni emerse nel corso della discussione

DELIBERA

- di determinare i criteri di riparto e i limiti massimi degli incentivi, previsti dall'articolo 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, per l'attività di progettazione e pianificazione svolta dal personale regionale, così come riportati nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante con la precisazione che il responsabile del procedimento per la pianificazione di cui all'articolo 7 lett. a) del testo medesimo sia un tecnico abilitato all'esercizio della professione;
- di stabilire che per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, e fino all'adozione dei presenti criteri, trovi applicazione il regolamento del Ministero delle infrastrutture;
- di stabilire che cessino di avere efficacia le deliberazioni in precedenza adottate in materia di criteri di riparto degli incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione.

I criteri adottati con la presente deliberazione costituiscono linee guida per gli Enti e Agenzie regionali ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci